



Federazione Gilda-Unams

**FEDERAZIONE GILDA-UNAMS  
DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS**

Via Cardinal De Luca 1 - 00196 ROMA

Tel. 0690237927

E-mail: [unione.artisti@unams.it](mailto:unione.artisti@unams.it)

PEC: [segreteria@pec.unams.it](mailto:segreteria@pec.unams.it)



Unione Artisti UNAMS

Roma, 24 gennaio 2024

Prot. n. 1/B

**Al MUR - DGFIS**

c.a. Direttore Generale Dott.ssa Marcella Gargano

[dgistituzioni@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@mur.gov.it)

c.a. Dirigente Ufficio VI Dott. Michele Covolan

[dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it)

c.a. Dott.ssa Emanuela Di Giacomo Russo

[emanuela.digiacomorusso@mur.gov.it](mailto:emanuela.digiacomorusso@mur.gov.it)

Gentilissimi,

con riferimento alla nota prot. n. 845 del 19 gennaio 2024 con cui sono stati trasmessi i testi che saranno oggetto degli incontri del 25 e del 26 gennaio p.v. ed è stato consentito l'invio di osservazioni entro il 24 gennaio, riportiamo, a seguire, le nostre posizioni e richieste di modifica in merito ai singoli argomenti.

**CIN 2024-2027**

Nei contratti integrativi nazionali che, come noto, costituiscono il perimetro entro cui si svolgeranno poi le contrattazioni di istituto, riteniamo che vadano stabiliti dei criteri generali che non ledano l'autonomia delle Istituzioni. I contratti integrativi nazionali non devono diventare esageratamente dettagliati, essendo essi destinati ad istituzioni che hanno, per legge, forti autonomie (a differenza di quanto accade per le istituzioni scolastiche) altrimenti si rischia di "imbrigliare" le numerose attività incentivabili che vengono programmate e svolte nel corso dell'anno accademico, attività essenziali per istituzioni di livello universitario.

Ciò premesso, segnaliamo quanto segue:

**Integrazione fondo di istituto con fondi di bilancio** – all'articolo 4, comma 3, è stabilito quale limite massimo alla integrazione del fondo di istituto con risorse del bilancio quello delle "somme a tal fine stanziato nel bilancio dell'esercizio finanziario 2016 riparametrate in base all'ampliamento della dotazione organica"; in realtà ci sono istituzioni che non hanno stanziato somme a tali fini nel 2016, conseguentemente sarebbe

iniquo privarle ora di questa possibilità di integrazione se necessaria e possibile in base alle attuali esigenze e disponibilità finanziarie dell'istituzione; chiediamo, pertanto, di espungere detta limitazione o di trovare una modalità che non generi disparità di trattamento tra le istituzioni.

**Regolamento di cui all'art. 5, comma 1** - a nostro avviso, il regolamento che stabilisce modalità e procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica e le altre attività di rilevanza esterna, proprio perché va a incidere su attività che saranno oggetto di incentivo a carico del fondo di istituto, dovrebbe essere adottato "sentiti i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative".

**Incarichi progettuali e/o conto terzi ai docenti incaricati della Direzione** - l'UNAMS è favorevole all'accesso, ancorché subordinato a determinate condizioni, dei Direttori delle Istituzioni al fondo di istituto. Sappiamo che il Decreto Ministeriale che stabilisce i compensi per l'incarico di Direzione non prevede che si possano percepire ulteriori compensi (la cosiddetta omnicomprensività dell'indennità) ma riteniamo che, stante l'esiguità dell'attuale importo in relazione all'enorme carico di lavoro e di responsabilità che comporta oggi l'incarico di Direzione, si dovrebbero quanto meno prevedere delle deroghe in tutti quei casi in cui si verificano delle situazioni meritevoli di particolare tutela come quando, ad esempio, siano stati deliberati progetti con fondi esterni o attività conto terzi che, ab origine, prevedano la partecipazione del Direttore, oppure in quei casi, ovviamente documentati, in cui non vi sia disponibilità di altri lavoratori a partecipare a detti progetti o attività. L'incarico potrebbe essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, ovviamente con l'astensione di voto del Direttore. Occorre ricordare che il Direttore Afam è un docente incaricato e, come tutti gli altri lavoratori, avrebbe diritto ad accedere, nei limiti sopra descritti, ai compensi accessori. Del resto, a tutta la dirigenza pubblica è consentito svolgere altre mansioni, non ricomprese strettamente nei propri doveri di servizio, e accedere a retribuzioni ulteriori. Pertanto, l'articolo 5, comma 7, potrebbe essere così formulato: *"Ai Direttori, inoltre, è consentito di accedere agli incarichi progettuali finanziati con risorse esterne ottenuti prima del conferimento dell'incarico di Direzione e in tutti i casi in cui il progetto, deliberato dai competenti organi, costituisca attività imprescindibile per l'istituzione e risulti inequivocabilmente, dalla documentazione acquisita dall'istituzione, che non vi siano Professori disponibili a prendervi parte oppure in quei casi in cui il progetto stesso, ab origine, preveda la partecipazione del vertice didattico dell'istituzione. L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione con astensione di voto del Direttore"*.

**Didattica aggiuntiva** - la certificazione delle ore di didattica aggiuntiva dovrebbe avvenire con modalità separate da quelle relative alla didattica ordinaria per semplificare gli eventuali controlli in fase di rendicontazione; appare chiaro che, in caso di assenza dello studente nella didattica ordinaria, una modalità di rilevazione unica potrebbe determinare una ingiustificata decurtazione del compenso del professore.

**Informativa successiva** - le informative successive sui compensi accessori erogati ai lavoratori dal fondo di istituto non dovrebbero mai essere oggetto di privacy trattandosi di fondi pubblici; seppure nella consapevolezza dell'esistenza di una giurisprudenza ondivaga sull'argomento, nonché di pareri autorevoli che propendono per una informativa per soli dati aggregati, l'UNAMS ritiene fermamente che i compensi in

questione dovrebbero essere resi noti, in forma dettagliata, almeno ai soggetti aventi titolo alle contrattazioni di istituto (rsu e oo.ss. componenti la delegazione di parte sindacale). In tal modo si eviterebbero le procedure di accesso formale agli atti amministrativi, come noto sempre possibili, per acquisire detti dati.

### **SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

In merito alla questione della sicurezza, in considerazione della sua rilevanza per l'intera comunità accademica, l'UNAMS ritiene di fondamentale importanza che siano fornite informative chiare e dettagliate a tutti. In particolare andrebbe garantita, alle RSU e alle OO.SS., a livello di singola istituzione, l'informativa annuale, in forma scritta, sui seguenti punti:

- sorveglianza e norme di sicurezza;
- salubrità nei luoghi di lavoro;
- l'attività sanitaria prevista; medico competente; dipendenti fragili; rispetto della privacy;
- attività Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (formazione, permessi, ecc..).

E' noto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno; tuttavia, essendo questa figura di particolare rilevanza per il sistema di sicurezza dell'istituzione e per la tutela dei lavoratori, andrebbe previsto che, nei casi in cui nessun componente della RSU intenda assumere il predetto incarico, in via residuale possano essere designati, anche altri lavoratori dell'istituzione, ovviamente mediante un sistema di elezione.

### **DIDATTICA A DISTANZA**

Premesso che la didattica nelle istituzioni AFAM dovrebbe essere erogata prioritariamente in presenza, riteniamo sia comunque utile stabilire, nei casi in cui sia attivabile la didattica a distanza, dei criteri generali per una sua attuazione logica e coerente nell'ambito del sistema.

Rileviamo, tuttavia, che sono stati assolutamente esclusi dalla didattica a distanza gli insegnamenti pratici senza tenere conto di quanto indicato nella Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 29 dicembre 2023; ricordiamo che fino al 31 dicembre 2023 i lavoratori fragili di cui al D.M. 4 febbraio 2022 avevano diritto a svolgere la prestazione lavorativa integralmente da remoto e che, non essendo intervenuta una ulteriore proroga legislativa, la Direttiva del 29 dicembre ha rimesso ai Dirigenti (nel caso delle istituzioni AFAM i Direttori) la possibilità di concedere a detti lavoratori la prosecuzione del lavoro da remoto; pertanto, sarebbe opportuno un richiamo alla direttiva in questione.

### **CRITERI PER LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI EQ**

Per quanto riguarda gli incarichi del personale delle Elevate Qualificazioni (EQ) in tutti gli incontri avuti sia all'ARAN, in sede di contrattazione di comparto, e sia nella contrattazione integrativa nazionale al MUR, abbiamo sempre sostenuto che è assolutamente prioritario tutelare le posizioni di tutti coloro che sono già

in servizio nelle attuali aree EP2 ed EP1 al fine di non far subire loro “arretramenti” rispetto alle indennità attualmente percepite. Altresì abbiamo sostenuto che, nella declinazione delle fasce degli incarichi per gli EQ, l’incarico di Direzione amministrativa dovesse essere l’unico incarico della fascia più elevata in quanto espressione del vertice amministrativo dell’istituzione Afam, come previsto dalla vigente normativa (articolo 13 del D.P.R. 132/2003) e articolo 165, comma 3 del CCNL IR 2019/2021 sezione AFAM; dette norme, infatti, salvaguardano proprio questo incarico in quanto relativo ad una posizione apicale.

**Sul punto rileviamo una criticità nel testo del CIN: mentre nel verbale di confronto è stata accolta la posizione da noi rappresentata con la previsione, appunto, dell’unico incarico ad alta complessità di Direttore amministrativo, nel CIN, all’articolo 12, non è stata riportata questa specifica; occorre assolutamente inserirla in modo chiaro e inequivocabile anche nel CIN al fine di evitare l’insorgere di dubbi e/o perplessità che potrebbero divenire fondamento per il conferimento di incarichi illegittimi.**

**E’ utile, altresì, sempre al fine di evitare possibili distorsioni, replicare anche nel CIN la disposizione dell’articolo 165, comma 3 del CCNL 2019/2021 che sancisce il diritto al mantenimento dell’incarico di Direttore amministrativo fino alla quiescenza per il personale che attualmente è già in servizio nella qualifica Direttore amministrativo/EP2.**

Segnaliamo, inoltre, che al comma 4 dell’articolo 12, laddove si fa riferimento alla parte fissa dell’indennità ex CCNL 6.12.2022, andrebbe riportato il valore 2.721,14 di cui al CCNL 2019/2021 e non quello di 1.973,03, tenuto conto che il CIN in questione è sottoscritto in esito alla sottoscrizione definitiva del CCNL che, come noto, è già avvenuta il 18 gennaio 2024 e che **il predetto emolumento accessorio decorre dall’1.1.2022**; ciò al fine di evitare la *reformatio in pejus* degli emolumenti già in godimento degli attuali EP.

Evidenziamo, inoltre, che il preposto alla Direzione amministrativa svolge, ora più che mai, una attività lavorativa estremamente ampia e complessa che dovrebbe trovare, soprattutto in questa sede, un adeguato riconoscimento; occorre, infatti, tenere conto del fatto che, con l’unificazione delle figure EP nell’area EQ, l’ex EP2-Direttore amministrativo è la figura professionale che consegnerà i minori benefici dal punto di vista dell’inquadramento giuridico ed economico nel nuovo ordinamento professionale.

Per quanto riguarda gli altri incarichi segnaliamo che, tra quelli di media complessità, manca il coordinamento della digitalizzazione/transizione digitale che è oggi una funzione necessaria in tutte le amministrazioni per la quale occorrere reclutare specifiche professionalità.

### **PROGRESSIONI VERTICALI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO**

Per quanto attiene alle progressioni verticali del personale tecnico e amministrativo, tenuto conto dei requisiti previsti dall’allegato K al CCNL 2019/2021, riteniamo che, trattandosi di procedure intese a valorizzare le professionalità interne in ragione della loro **esperienza professionale maturata** nel corso degli anni, **il peso da attribuire a questo aspetto dovrebbe essere maggiore del 25%** (peso minimo previsto nell’allegato K); ricordiamo che per quasi vent’anni il personale tecnico e amministrativo già in servizio

nell'Afam che voleva crescere professionalmente non ha avuto altra possibilità se non quella di concorrere alla stessa stregua dei candidati estranei al settore.

### **NUOVE FIGURE ACCOMPAGNATORI PIANOFORTE, CLAVICEMBALO E TECNICI LABORATORIO**

Per quanto riguarda le nuove figure professionali degli accompagnatori al pianoforte, degli accompagnatori al clavicembalo e dei tecnici di laboratorio riteniamo che, nonostante il loro improprio inserimento nell'area del personale tecnico e amministrativo ad opera del CCNL 2019/2021 (ricordiamo che avevamo chiesto all'Aran di creare per loro una specifica area ma ci è stato opposto un netto rifiuto) la loro prestazione lavorativa deve comunque godere di una certa flessibilità per corrispondere al meglio alle esigenze delle istituzioni e per la tutela stessa dei lavoratori interessati.

Cordialmente

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM  
e Pres. On. della FGU  
Prof.ssa Dora Liguori

A handwritten signature in black ink, reading "Dora Liguori", is written over a light blue horizontal line.